

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)**

Mozione per agevolare la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni

Premesso che

- sta emergendo una rilevante problematica in tema di notificazioni, in relazione al fatto che non tutti i soggetti obbligati per legge a munirsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ottemperano all'obbligo (non essendo sanzionati);
- ciò comporta che il mittente, magari incalzato da termini di prescrizione e/o decadenza, possa vedersi costretto ad estenuanti ed improbabili ricerche, di Comune in Comune (con conseguente perdita di tempo e di denaro), fino a giungere sovente a comunicazione di irreperibilità;
- la conseguenza è un grave pregiudizio alla certezza del diritto, perché in tal modo maturano prescrizioni e decadenze;
- inoltre è una inaccettabile vessazione posta a carico di chi ha il DIRITTO di eseguire una comunicazione legale, giudiziale o stragiudiziale, che sia;
- è pertanto assolutamente necessario che venga perseguito, con maggiore incisività, l'obiettivo di dotare tutte le imprese di indirizzo PEC.

Inoltre si formulano le proposte seguenti:

1. Mancata Consegna (per causa del destinatario) assimilabile al rifiuto dell'atto

- Che in caso di soggetti obbligati per legge a dotarsi di indirizzo di posta elettronica da comunicare ai pubblici elenchi (Registro delle Imprese / ReGIndE / INIPEC), in caso di mancata consegna della raccomandata PEC (o dell'atto notificato a mezzo PEC) spedito

all'indirizzo risultante dai pubblici registri riconosciuti, la raccomandata/atto si intendono ricevuti, ai fini dell'interruzione della prescrizione e/o decadenza, dal destinatario a far data dalla ricevuta di mancata consegna, salvo che costui provi che la mancata consegna è dipesa da fatto imputabile al mittente.

- *(NB) Ai fini delle notificazioni, inoltre, sarebbe opportuno prevedere un sistema di notificazioni a mezzo PEC presso la Camera di Commercio, ex artt. 140 e 143 c.p.c. apposta per imprese (persone giuridiche / società di persone / imprenditori individuali), e presso gli ordini professionali per i professionisti iscritti agli albi.*

2. Modifica dell'art. 145 C.P.C.

- Si propone l'aggiunta del seguente COMMA (4):
“La notificazione al legale rappresentante della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica, agli amministratori, ai sindaci, ai soci solidalmente responsabili con una società di persone, può essere eseguita presso la sede legale della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica, anche presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima risultante da pubblici registri”.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un percorso normativo che porti alla predetta riforma.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Alberto Vigani